

Dichiarazioni, sanzioni su compensazioni soft

In presenza di un credito IVA sostanzialmente esistente e riconosciuto dall'amministrazione, la sola omissione dichiarativa dell'annualità di maturazione costituisce violazione formale già coperta dall'art. 5 del d.lgs. 471/1997 e non può essere ulteriormente sanzionata ai sensi dell'art. 13 dello stesso d.lgs. n.471/1997, né come omesso versamento né come indebita compensazione; ogni ulteriore sanzione si tradurrebbe in una indebita duplicazione in contrasto con il ne bis in idem.

Sono le conclusioni della Cassazione civile che si legono nell'ordinanza n. 23911 del 23 luglio 2026. La vertenza riguarda l'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento recante sanzioni e interessi connessi all'utilizzo in compensazione di un credito IVA maturato nel 2013 ma non indicato nella relativa dichiarazione annuale, omessa dalla contribuente. La dichiarazione omessa era già stata sanzionata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 471/1997, con acquiescenza della società.

La Ctr (oggi Cgt di secondo grado) del Veneto aveva ritenuto legittima un'ulteriore sanzione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 471/1997, configurando l'utilizzo del credito come violazione delle modalità legali di fruizione. La Cassazione precisa che la specifica previsione del comma 4 dell'art. 13, che sanziona l'utilizzo del credito "in violazione delle modalità previste dalle leggi" è stata introdotta solo con il d.lgs. 158/2015 e si applica dal 1° gennaio 2016. Trattandosi di fattispecie sanzionatoria nuova, non opera il favor rei e la norma non è retroattivamente applicabile.

La Corte chiarisce che il credito IVA, documentalmente riconosciuto come effettivamente spettante, non è né "inesistente" né "non spettante" ai sensi dell'elaborazione delle Sezioni Unite su credito non spettante. L'omessa indicazione nella dichiarazione integra solo una violazione formale di rappresentazione, già sanzionata dall'art. 5, e non giustifica una ulteriore sanzione ex art. 13. La duplicazione sanzionatoria violerebbe il principio del ne bis in idem in ambito tributario, applicando più sanzioni alle plurime manifestazioni del medesimo fatto formale (la mancata presentazione della dichiarazione).

Benito Fuoco

— © Riproduzione riservata —

